



Comune di Campagnano di Roma

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 – Centralino +39.06.9015601

Fax +39.06.9041991 <http://www.comunecampagnano.it>

protocollo.it - protocollo@pec.comunecampagnano.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 123 in data 14-08-2024

Oggetto: MODIFICA PIAO 2024-2026: FORMAZIONE – OBIETTIVI – FABBISOGNO PERSONALE FLESSIBILE – LAVORO AGILE

Seduta del 14-08-2024 N° 39

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattordici** del mese di **Agosto** alle ore **09:40** nella Sala delle Adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
NISI ALESSIO	SINDACO	X	
PULCINI MASSIMO	VICE SINDACO	X	
BRUSCHI AMALIA	ASSESSORE	X	
RICOTTI EMANUELE	ASSESSORE		X
CESOLINI ALBINO	ASSESSORE	X	
LORENZETTI ANNA	ASSESSORE		X

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ROSSELLA GUIDA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSIO NISI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e

reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

-l'art. 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: “ Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;

-l'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: “ Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi

dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;

-l'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che: “ In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

-l'art. 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:” In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;

-l'art. 6, comma 8, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:” All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”.

Preso atto che:

-in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

-in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Dato atto che:

-il Comune di Campagnano di Roma, alla data del 31/12/2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente numero 40 dipendenti;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 19.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2024-2026;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23.01.2024 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21.05.2024 è stato approvato il Rendiconto del Bilancio esercizio finanziario 2023;

Rilevato che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

-all'art. 1, comma 3, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”;

18 agosto 2000, n. 267, che recitava “*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

-all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 52 del 04.04.2024 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n 78 del 30.05.2024 avente ad oggetto “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021 - MODIFICA SOTTO SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E SEZIONE 2.3 ANTICORRUZIONE 2024– 2026

sez. 4- MOMITORAGGIO-FORMAZIONE

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28.11.2023 avente ad oggetto “Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale” nella quale vengono fornite indicazioni alle Amministrazioni volte a migliorare i sistemi di valutazione già presenti prescrivendo l'obbligatoria valorizzazione del momento formativo nell'ambito della valutazione individuale, sia per quanto attiene al personale titolare di incarichi di Elevata qualificazione sia per quanto attiene al restante personale, con erogazione di una formazione di durata non inferiore alle 24 ore complessive annue;

dato atto che l'Amministrazione Comunale ha potenziato la propria offerta formativa che ad oggi si fonda su:

- Webinar (anche in differita) e corsi di formazione in presenza erogati dalla **Società Gierre Servizi srl** sui temi di “Appalti, personale e formazione base”, le cui iniziative vengono di volta in volta comunicate alle singole E.Q. da parte della medesima società e, spesso, caldegiate anche dalla scrivente;
- **Portale Minerva**, in relazione al quale sono di recente pervenute credenziali di accesso sulla mail istituzionale di ciascun dipendente;

si rende necessario inserire un obiettivo ulteriore ai Responsabili di Settore relativo all'assolvimento da parte loro e del personale a loro assegnato dell'obbligo formativo per la durata minima di 24 ore annue;

sez. 2.2. PERFORMANCE

Aggiornamento e redistribuzione degli obiettivi in ragione della modifica organizzativa adottata con DGM n 78 del 30.05.2024, con decorrenza 1 giugno 2024 che ho operato una modifica del funzionigramma ed istituito sette settori;

inserimento dell'obiettivo relativo alla formazione

sez. 3.3. - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Considerato che, a seguito delle dimissioni del personale addetto a far data dal 3 giugno 2024 l'ente è privo del dipendente e pertanto si rende necessario provvedere con urgenza alla sostituzione del suddetto con strumenti di natura flessibile, nelle more dell'individuazione di soluzioni definitive;

che il comma 557 della legge finanziaria per l'anno 2005, legge 30.12.2004 - n.311 introduce per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali, purchè tali dipendenti siano debitamente e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

che con legge n. 74 del 21 giugno 2023, attraverso l'introduzione del comma 6-bis all'articolo 3, il legislatore ha voluto prevedere l'estensione soggettiva ai comuni fino a 15.000 abitanti (in luogo del pregresso valore demografico di 5.000), poi ulteriormente elevata in sede di conversione in legge n. 112/2023 del d.l. 75/2023, con l'art. 28, comma 1-ter, ai comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti,

della previsione di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, altrimenti nota come "scavalco di eccedenza".

- che il Consiglio di Stato – Sez. 1 con parere del 25.05.2005 n. 2141 ha affermato che la disposizione introdotta con la finanziaria 2005, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e delle norme in merito all'applicazione di detto istituto;

- che inoltre il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2/2005 del 21.10.2005, riprendendo quanto affermato dal Consiglio di Stato, ha fornito ulteriori indicazioni offrendo un utile orientamento agli enti che intendono avvalersi di tale possibilità;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005 avente ad oggetto "Problematiche interpretative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005);

Ritenuto di procedere assunzione di un'unità con Profilo di Operatore Esperto (ex categoria B) tramite utilizzo ai sensi dell'art 1 comma 557 L. 311/2004 di un dipendente di altro ente per 9 ore settimanali per sei mesi;

Dato atto che

l'avvio del procedimento previsto dall'art.1, comma 557, legge 311/- 2004 non obbliga ad intervenire sulla modifica della dotazione organica ed è esclusa dal limite numerico delle assunzioni per cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, fermi, comunque, i limiti di spesa dell'ammontare del costo del personale sostenuta nel triennio 2011-2013;

- il lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare nel cumulo del rapporto di lavoro, la durata massima consentita pari a 48 ore settimanali;

Precisato che la prestazione lavorativa dovrà essere resa al di fuori dell'ordinario orario di lavoro e comunque in modo da non intralciare l'attività lavorativa presso l'Amministrazione di appartenenza;

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 112 del 18.07.2024 avente ad oggetto "**DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2024- 2025-2026 – MODIFICA DELIBERA G.C. N. 218/2023** con la quale si modifica il riparto dei proventi del CDS sopprimendo la spesa prevista per l'assunzione di vigili stagionali;

Ritenuto pertanto di modificare il PIAO 2024-2026 – sezione fabbisogno personale, limitatamente alla parte relativa alle assunzioni flessibili come di seguito:

- Soppressione dell'assunzione di n. 2 agenti di polizia locale stagionali;
- Assunzione di un collaboratore amministrativo per 9 ore settimanali, per 6 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 2 mesi, tramite utilizzo dello scavalco d'eccedenza;

Atteso che la suddetta assunzione di lavoro flessibile Rispetta il tetto di spesa di personale della media del triennio 2011-2013;

Dato atto che il Comune di Campagnano di Roma, è in regola con il rispetto dei limiti delle spese di personale di cui al comma 557-ter dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e pertanto il limite di spesa per assunzioni a tempo determinato è pari alla spesa effettiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009, come di seguito indicato:

Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni, CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio ND

Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009	% ammessa	Limite di spesa
Tempo determinato	€ 177.336,36	100%	€ 177.336,36
co.co.co.			
Contratti formazione lavoro			
Altri rapporti formativi			
Somministrazione lavoro	€ 78.297,45	100%	€ 78.297,45

Lavoro accessorio (voucer)			
convenzioni			
Totale	€ 182.638,48	100%	€ 182.638,48

Che la spesa per il lavoro flessibile dell'anno 2024 , incluse le assunzioni programmate con il presente atto ammonta ad € 21.913,38 come da prospetto di seguito esposto:

Tipologia di lavoro	Importo annuo lordo
Art 110 comma 2 D. Lgs 267/ 2000	€ 18.062,87
Art 1 comma 557 l. 311/2004 9 ore sett. per 6 mesi	€ 3.850,81
Totale	€ 21.913,38
Tetto spesa lavoro flessibile 2009 rispettato	si

Sez. 3.2 – ORGANIZZAZIONE LAVORO AGILE

Con delibera n. 85 del 13.06.2024 è stato approvato il Regolamento comunale sul lavoro in modalità agile ove vengono stabilite condizioni e modalità per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16.11.2022;

- Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione del Comune di Campagnano di Roma come modificato, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di cui all'oggetto reso dal Segretario Comunale, nonché quello del Responsabile del Settore II per i profili di competenza finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; acquisito il parere del revisore dei conti in relazione alle modifiche apportate alla Sezione -Fabbisogno del personale , trasmesso con nota prot n. 24880 del 12.08.2024;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. **Di modificare** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 nella parte relativa alle sottosezioni **Sez. 2.2. PERFORMANCE 3.2. ORGANIZZAZIONE LAVORO AGILE, 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE e sez. \$ Monitoraggio-Formazione** come **allegato alla presente deliberazione , ALL. 1**, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **Di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato a) di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Disposizioni Generali" – Atti generali – Documenti di programmazione strategica, "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione

- di primo livello “Performance”, sotto sezione di secondo livello “Piano della Performance” e nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
3. di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano stante l’urgenza a procedere, ai sensi dell’art.134, c.4 del D. Lgs.vo n. 267/00,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Deliberazione n. 123 del 14-08-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
NISI ALESSIO

Il Segretario
DOTT.SSA ROSSELLA GUIDA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
E' stata compresa nell'elenco delle Deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n 267/2000).

Il Segretario
DOTT.SSA ROSSELLA GUIDA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.